EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Martedì, 1° giugno 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. *Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in* Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 465ª seduta pubblica per giovedì 3 giugno 1971, alle ore 17, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
2. Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

(5443)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 1° giugno 1971, n. **289**.

Ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, per il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, è prorogato di tre anni.

E' ugualmente prorogata la facoltà attribuita all'Ispettorato dal quinto comma del predetto art. 16.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti compiuti dopo il 27 febbraio 1971 e sino all'entrata in vigore del presente decreto.

Il personale che ha presentato domanda di assunzione entro il 10 novembre 1970 e per il quale l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha richiesto, entro il termine predetto, al Ministero dei lavori pubblici la preventiva autorizzazione all'assunzione, ai sensi del quinto comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite massimo di età, è collocato, avuto riguardo al titolo di studio posseduto ed alle mansioni svolte, nelle corrispondenti categorie del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico ed economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento e si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, nei limiti previsti dal secondo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, saranno posti a carico delle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

L'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito col seguente:

« L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

L'esecuzione dei lavori può essere attribuita o affidata in concessione dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle province, ai comuni, ai consorzi di comuni di cui all'art. 4 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1, agli ordinari diocesani nonchè agli altri enti interessati quando forniscano garanzie di provvedervi con adeguate attrezzature tecniche.

L'Ispettorato generale esercita, per mezzo degli uffici del Genio civile, la vigilanza sull'esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori. Nel caso della concessione, l'onere del collaudo delle opere è posto a carico del concessionario ».

Art. 5.

All'art. 13 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

« Per la realizzazione dei programmi costruttivi della GESCAL, degli Istituti autonomi per le case popolari, dei comuni e degli altri enti, negli abitati da trasferire totalmente o parzialmente l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 può assegnare gratuitamente le aree occorrenti fra quelle acqui-

site ed urbanizzate per l'attuazione dei programmi di cui al successivo art. 20. In tale caso i predetti Enti sono tenuti a rispettare le tipologie edilizie assunte nei programmi stessi.

Analogamente, le aree necessarie possono assegnarsi gratuitamente agli stessi Enti nell'ambito di quelle acquisite ed urbanizzate per la ricostruzione dei fabbricati non più ripristinabili in sito, di cui all'art. 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858 ».

Art. 6.

Al capoverso dell'art. 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è inserito il seguente comma:

« Allo spostamento degli acquedotti e allo spostamento delle linee telefoniche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito dei fabbricati e per l'urbanizzazione delle aree relative nonchè per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvedono gli enti proprietari a spese dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti all'uopo presentati sentito il Comitato tecnico amministrativo ».

Art. 7.

All'art. 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono aggiunti i seguenti commi:

« Al fine del pagamento delle indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per l'attuazione del programma, la proprietà degli immobili stessi e la eventuale sussistenza di ogni altro diritto, peso ed onere di qualunque natura, viene dimostrata mediante dichiarazione resa, entro novanta giorni dalla data del provvedimento prefettizio che ordina la esecutorietà del piano di espropriazione e senza pregiudizio delle facoltà di cui all'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dal richiedente e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l'immobile, alla presenza del segretario comunale o di altro pubblico ufficiale, che autentica le sottoscrizioni. Il pubblico ufficiale, all'atto dell'autenticazione, ammonisce chi sottoscrive sulla responsabilità penale prevista per i casi di dichiarazioni mendaci.

Sulla base della suddetta dichiarazione il pretore o il tribunale competenti per ragioni di valore ed aventi giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile da espropriare, autorizzano il pagamento delle indennità e dispongono, ove sia il caso, le speciali modalità da osservarsi a garanzia del soddisfacimento di eventuali diritti reali di terzi, pesi ed oneri comunque gravanti sull'immobile ed a garanzia dell'Amministrazione espropriante per il caso che quest'ultima, entro il predetto termine di giorni novanta abbia manifestato, con propria comunicazione allo stesso giudice, l'intendimento di opporsi alla stima dell'Ufficio tecnico erariale. Nel caso in cui gli interessati non provvedano a presentare la suddetta dichiarazione nel termine stabilito, il pretore o il tribunale autorizzano il versamento delle indennità nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti.

In seguito alla presentazione dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento o il versamento nella Cassa depositi e prestiti, il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni.

Entro tre anni dalla pronuncia dell'espropriazione, l'espropriato produrrà all'autorità giudiziaria che ha autorizzato il pagamento la documentazione diretta a comprovare la libertà e la legittimità del dominio. Sulla base di tale documentazione, il pretore o il tribunale adotteranno, in favore di chi di ragione, i provvedimenti definitivi per la conferma dei pagamenti eseguiti e per lo svincolo delle somme eventualmente accantonate. Nel caso in cui l'espropriato non produca nel suddetto triennio la documentazione di cui al comma precedente, il pretore o il tribunale che hanno autorizzato il pagamento, disporranno che l'espropriato versi nella Cassa depositi e prestiti le somme percepite. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le espropriazioni da effettuarsi dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, anche se già iniziate, nonchè alle espropriazioni da effettuarsi dal Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia per la costruzione di ricoveri provvisori e relative opere di civilizzazione, anche se già iniziate ».

Art. 8.

L'articolo 21 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente:

« I proprietari di fabbricati di civile abitazione nonchè di fabbricati adibiti ad esercizio artigianale o commerciale, che sia necessario espropriare per la attuazione dei programmi di trasferimento, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato e comunque non oltre l'epoca del pagamento dell'indennità, in luogo dell'indennità stessa, i benefici previsti a favore dei terremotati dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858 e dalla presente legge ».

Art. 9.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è prorogato al 31 dicembre 1971.

Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1970 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Il termine prorogato al 31 dicembre 1970 dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1971 a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

Art. 11.

L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali per i comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è ulteriormente concessa fino al 31 dicembre 1971, anche se dovuti per periodi di imposta anteriori al 1970. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1° gennaio 1968.

Art. 12.

Per il completamento dei programmi per le opere marittime e per lo sviluppo agricolo proposti ai sensi dell'art. 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,

convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste e approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, resta stabilita:

in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971 ed in lire 3 miliardi, 3.500 milioni, 4.500 milioni, 3 miliardi e 3 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici;

in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971 ed in lire 8 miliardi, 8 miliardi, 13 miliardi, 10 miliardi, 10 miliardi e 10 miliardi, rispettivamente per gli anni finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

Per le esigenze di cui al primo comma dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, rispettivamente per l'anno finanziario 1971 e per l'anno finanziario 1972, la somma di lire 2.500 milioni.

Art. 14.

Lo stanziamento di cui all'articolo 38 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è integrato di lire 2.800 milioni.

Art. 15.

Ai fini della corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, il fondo previsto all'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è integrato dell'importo di lire 5 miliardi ed è esteso al comune di Roccamena ed alla frazione Grisì del comune di Monreale.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, e concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, dall'art. 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono ulteriormente concessi per l'anno finanziario 1971.

Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1971 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

Art. 16.

Le lettere *d*) ed *e*) della ripartizione della spesa di L. 47.500 milioni autorizzata dall'art. 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già modificate con l'art. 17 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono ulteriormente modificate come segue:

d) per la concessione di contributi di cui all'articolo 25 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati:

nell'esercizio 1968 L. 1.000 milioni;
nell'esercizio 1969 L. 2.000 milioni;
nell'esercizio 1970 L. 1.000 milioni;

e) per il ripristino ed il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di cui all'art. 26:

nell'esercizio 1968 L. 3.000 milioni;
nell'esercizio 1969 L. 3.000 milioni;
nell'esercizio 1970 L. 2.000 milioni;
nell'esercizio 1971 L. 5.000 milioni.

Art. 17.

Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di L. 162.450 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 13.615 milioni, L. 31.000 milioni, L. 71.890 milioni, L. 14.235 milioni, L. 10.705 milioni, L. 10.705 milioni e L. 10.300 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974 ».

Art. 18.

All'onere di L. 13.300 milioni derivante per l'anno finanziario 1971 dall'applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del presente decreto si provvede con le disponibilità risultanti per l'anno medesimo dall'applicazione del precedente art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — PRETI — LAURICELLA — NATALI — DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 63. — POLIFRONI

DECRETO-LEGGE 1° giugno 1971, n. **290**.

Interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici, a seguito dell'accentuarsi del fenomeno bradisismico in atto nell'area flegrea, è autorizzato a provvedere a totale carico dello Stato, nel comune di Pozzuoli:

a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

b) agli studi ed indagini sulla natura geologica del suolo e sui fenomeni in atto per accertarne le cause e le evoluzioni e per indicare le parti dell'abitato da trasferire;

c) alla costruzione di alloggi per accogliere le famiglie che occupano immobili da sgomberare, di locali da adibire ad attività commerciali ed artigiane e delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

d) alla costruzione di opere di edilizia sociale e pubblica, esclusa quella scolastica per la quale si provvede con gli stanziamenti di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641;

e) alle espropriazioni delle aree e degli immobili che si rendono necessarie per l'attuazione della presente legge;

f) alla sistemazione e risanamento delle parti dell'abitato da trasferire in altra sede;

g) al ripristino di servizi ed infrastrutture pubbliche danneggiate nonchè ad opere di presidio e consolidamento;

h) alla concessione ai proprietari di unità immobiliari sgomberate, di contributi per la riparazione degli alloggi o per la ricostruzione degli stessi nelle aree del piano di zona per l'edilizia economica e popolare redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 2.

Ai proprietari di immobili già dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanza di sgombero emessa fino alla data del 28 febbraio 1971, ma suscettibili di riutilizzazione previ opportuni lavori di consolidamento e restauro, anche nella fase bradisismica attuale, è concesso un contributo pari all'importo dei lavori strettamente necessari per la riutilizzazione dell'immobile, comunque non superiore a L. 400.000 per vano, con un massimo di L. 3.000.000 per unità immobiliare abitativa e L. 1.000.000 per unità immobiliare adibita ad attività commerciale o artigiana.

La concessione dei contributi di cui al comma precedente è subordinata all'accertamento tecnico-economico da parte del genio civile.

Alla concessione dei contributi si provvede con decreti del provveditore alle opere pubbliche per la Campania.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento in altra sede delle unità abitative e commerciali dell'abitato di Pozzuoli interessate dai recenti fenomeni bradisismici e non suscettibili di organica riparazione.

Le unità abitative e commerciali del rione Terra, per i peculiari valori storici ed ambientali dello stesso sono acquisite al demanio dello Stato mediante espropriazione. Lo Stato provvede alla loro conservazione fino alla definitiva sistemazione, condizionata dall'evolversi del fenomeno bradisismico.

L'elenco degli immobili di cui al primo comma ed il perimetro del rione Terra sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con l'amministrazione comunale.

L'inclusione nell'elenco di cui al comma precedente è notificata ai proprietari interessati a cura del sindaco del comune di Pozzuoli entro trenta giorni dalla data del decreto di approvazione.

Il trasferimento delle unità abitative, commerciali ed artigiane di cui al presente articolo viene effettuato nell'ambito del piano di zona per l'edilizia economica e popolare redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, con i successivi adeguamenti in dipendenza delle esigenze derivanti dall'attuazione della presente legge.

L'indicazione delle aree occorrenti per la realizzazione del programma predisposto ai sensi dell'art. 12 sostituisce la richiesta di assegnazione di cui all'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e l'approvazione del programma di intervento da parte del provveditore alle opere pubbliche per la Campania sostituisce l'assegnazione prevista dall'art. 11 della legge stessa e, se necessario, equivale ad approvazione di variante del piano di zona vigente.

Art. 4.

L'indennità di espropriazione delle aree e degli immobili in attuazione dei piani previsti dalla presente legge, è determinata ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904, senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente od indirettamente, dalla formazione ed attuazione dei piani stessi.

L'ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al provveditore regionale alle opere pubbliche l'indennità fissata. La stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad espropriare, a cura e spese dello Stato, nella città di Pozzuoli, gli immobili e le relative aree di sedime, compresi nell'elenco o nel perimetro di cui all'art. 3, nonchè a procedere alla demolizione di quegli edifici che si ritenga opportuno abbattere per ragioni igieniche e di incolumità pubblica.

I proprietari delle unità immobiliari espropriate ai sensi del comma precedente potranno ottenere, a loro scelta:

a) il pagamento dell'indennità di espropriazione;

b) l'assegnazione in proprietà nel quartiere di nuovo insediamento di una unità immobiliare che, tenuto conto delle diverse caratteristiche degli erigendi edifici, sia proporzionalmente equivalente a quella espropriata;

c) la concessione del contributo previsto dal successivo articolo 7.

I proprietari dei singoli immobili non compresi nel perimetro del rione Terra ma inclusi nell'elenco di cui all'art. 3 possono rinunciare ai benefici di cui ai commi precedenti. Restano, in tal caso, obbligati ad effettuare le demolizioni totali o parziali dei propri immobili ovvero ad eseguire a proprie spese le opere a tutela della pubblica incolumità in base alle vigenti disposizioni di legge.

La rinuncia deve essere notificata al sindaco del comune di Pozzuoli entro due mesi dalla notifica di inclusione nell'elenco di cui all'art. 3.

La scelta, prevista nel secondo comma del presente articolo deve essere effettuata entro sei mesi dalla notificazione di cui all'art. 3 mediante dichiarazione ricevuta dal segretario del comune. Tale dichiarazione è irretrattabile.

Art. 6.

Le aree risultanti dalle demolizioni passano a far parte del patrimonio comunale con il vincolo della inedificabilità con la destinazione da indicarsi nel piano regolatore.

Sono, altresì, trasferite in proprietà del comune le aree e gli immobili espropriati nonchè le opere di urbanizzazione primaria realizzate a spese dello Stato, in attuazione del piano di zona nei limiti previsti dal presente decreto.

Art. 7.

A favore delle ditte che alla data del 1° marzo 1970 risultino proprietarie di unità immobiliari comprese nell'elenco o nel perimetro di cui all'art. 3 ed espropriate in attuazione del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi per la ricostruzione delle stesse nell'ambito del piano di zona entro i limiti massimi appresso indicati:

a) a favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili destinati ad uso di abitazione, nella misura massima di L. 6.000.000 per la spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di almeno tre vani ed accessori;

b) a favore dei proprietari di unità immobiliare avente non più di tre vani utili destinati ad uso di abitazione della propria famiglia che risulti composta da almeno sei membri, nella misura massima di lire 7 milioni per la spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di cinque vani ed accessori;

c) a favore dei proprietari di unità immobiliari aventi più di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, nella misura di lire 8 milioni per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza non inferiore a 5 vani ed accessori.

Il contributo di cui alle lettere che precedono è concesso a ciascun proprietario limitatamente alla prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione. Per le altre unità, oltre la prima, destinate del pari ad uso di abitazione, il contributo è concesso, per ciascuna di esse, entro il limite massimo di lire 5 milioni.

Ai proprietari di unità immobiliari destinate all'esercizio di attività commerciali, professionali ed artigianali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi per la ricostruzione dell'unità immobiliare nell'ambito del piano di zona, entro il limite massimo di lire 4 milioni.

Art. 8.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, dal certificato catastale d'attualità o da altro atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile e dallo stato di famiglia, debbono essere presentate all'ufficio del Genio civile di Napoli entro 120 giorni dalla notificazione di cui all'art. 3.

Nella stessa domanda gli interessati debbono dichiarare se intendono o meno riedificare le proprie unità immobiliari in comparti edilizi condominiali o se intendano cedere il contributo all'Istituto previsto dal successivo art. 15.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche, previo accertamento da parte dell'ufficio del Genio civile della consistenza numerica e della destinazione dell'immobile da trasferire, può concedere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni, sulla somma presumibilmente dovuta a titolo di contributo, in misura pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere.

Art. 9.

Il contributo concesso ai sensi dell'art. 7 della presente legge è revocato quando le opere non siano state ultimate entro due anni dalla data in cui è pervenuta all'interessato la comunicazione dell'approvazione del progetto, tranne proroga concessa per giustificati motivi dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

La revoca del contributo comporta altresì la revoca dell'assegnazione dell'area nell'ambito del piano di zona.

In tale ipotesi il proprietario espropriato conserva il diritto all'indennità di esproprio determinata a norma dell'art. 4.

Art. 10.

Alla costruzione degli alloggi, dei locali e delle opere di urbanizzazione previste dalla lett. *c*) dell'art. 1 del presente decreto provvede l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli.

L'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale provvede alla costruzione di opere di edilizia sociale ed infrastrutturale, nonchè ad opere di edilizia pubblica.

Art. 11.

Le abitazioni costruite ai sensi dell'articolo precedente sono date in consegna all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli che, salvo quanto previsto dalla lettera *b*) dell'art. 5, ne cura la gestione tenendo per esse una contabilità separata e sono assegnate esclusivamente in locazione semplice dal consiglio di amministrazione dello stesso istituto integrato con un rappresentante del comune di Pozzuoli e tre rappresentanti designati dalle locali organizzazioni sindacali più rappresentative.

In deroga alle vigenti norme i criteri per la determinazione del canone di locazione, nonché i requisiti degli aspiranti all'assegnazione delle abitazioni per la formazione della graduatoria sono determinati dal Ministero dei lavori pubblici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dando la precedenza alle famiglie meno abbienti che avevano l'alloggio negli immobili sgomberati in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Le opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturale di edilizia sociale e pubblica realizzate ai sensi del presente decreto sono date in consegna agli enti pubblici interessati.

Art. 12.

Il programma degli interventi di cui al presente decreto è predisposto dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli d'intesa con il comune di Pozzuoli e con l'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale ed è approvato dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, sentito il Comitato tecnico amministrativo.

Il provvedimento con cui viene approvato il programma degli interventi comporta, a tutti gli effetti, per le opere previste nel programma, l'autorizzazione all'occupazione delle aree occorrenti per l'esecuzione del programma stesso, indipendentemente dall'approvazione dei progetti.

La durata delle occupazioni è fissata in quattro anni dalla data del decreto di approvazione del programma.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, sulla base del programma approvato ai sensi del primo comma del presente articolo, anticipa, anche in deroga alle vigenti norme per le opere per conto dello Stato, all'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli ed all'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale le somme occorrenti per il pagamento delle opere che ciascun ente deve eseguire e delle relative espropriazioni.

Art. 13.

I progetti per la costruzione dei fabbricati di qualsiasi natura e destinazione debbono rispondere alle prescrizioni delle vigenti norme sull'edilizia antisismica di seconda categoria di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, e dovranno essere presentati all'ufficio del Genio civile di Napoli muniti del parere della commissione edilizia comunale che dovrà pronunciarsi in merito entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto al comune.

Art. 14.

Alle opere realizzate dall'Istituto autonomo per le case popolari e dall'ISES non si applicano le norme vigenti per le opere di conto dello Stato.

I progetti esecutivi delle opere sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Napoli integrato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Napoli o da un suo delegato e da un rappresentante dell'ISES.

All'appalto ed all'esecuzione delle opere provvedono, con procedura d'urgenza, rispettivamente l'Istituto autonomo per le case popolari e l'ISES.

Al pagamento della indennità di espropriazione e dei lavori provvedono direttamente gli enti interessati con anticipazioni concesse da parte del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania sulla base del programma approvato ai sensi dello art. 12.

La rata di saldo alle imprese esecutrici è corrisposta dopo l'approvazione del certificato di collaudo da parte del provveditore regionale alle opere pubbliche al quale compete la nomina del collaudatore dei lavori eseguiti.

Art. 15.

L'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli è autorizzato, anche in deroga alle leggi che ne regolano l'attività, a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dal presente decreto.

Ai fini del comma precedente, viene stipulata apposita convenzione in forma pubblico-amministrativa tra i proprietari ed il detto Istituto, il quale ha diritto di iscrivere ipoteca a garanzia dell'eventuale spesa eccedente l'ammontare del contributo spettante ai proprietari a termine dell'art. 7 del presente decreto.

Tale differenza potrà essere rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse del 4 per cento.

Art. 16.

L'ufficio del Genio civile di Napoli provvede, mediante accreditamenti disposti dal Provveditorato alle opere pubbliche, sui fondi stanziati in base all'art. 23, alla esecuzione delle opere per la chiusura degli ambienti sgomberati e di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi e per assicurare l'igiene della zona disabitata.

Provvede, altresì, all'esecuzione delle opere di sistemazione della zona, previ accordi con la Sovrintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del patrimonio ambientale ed archeologico.

Art. 17.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri od architetti italiani per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli, quale zona di interesse archeologico, artistico, paesistico, etnografico.

L'oggetto e le modalità, gli obblighi e i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione istituita con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e composta:

1) dal provveditore alle opere pubbliche per la Campania che la presiede;

2) dal sovrintendente ai monumenti e dal sovrintendente alle antichità per la Campania;

3) dal sindaco del comune di Pozzuoli;

4) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Napoli;

5) da un esperto in materia urbanistica;

6) da tre esperti dei quali due designati dal Ministro per la pubblica istruzione ed uno dal Ministro per i lavori pubblici;

7) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi ordini professionali della provincia di Napoli tra i propri iscritti.

Al giudizio della stessa commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

Art. 18.

Le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 1° giugno 1939, n. 1089, ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica si applicano in quanto siano compatibili con il presente decreto.

Art. 19.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere nei limiti degli stanziamenti di cui al presente decreto al ripristino dei servizi pubblici di fognature ed acquedotti del centro urbano di Pozzuoli, agli interventi di presidio e di consolidamento sulle pendici circostanti l'abitato nonchè all'adeguamento delle strutture portuali conseguente al sollevamento del suolo.

Le opere di cui al comma precedente, ad eccezione degli interventi per il porto, che restano affidati all'ufficio del Genio civile per le OO.MM. di Napoli, possono essere date in concessione all'amministrazione comunale. Per le spese generali di progettazione e direzione dei lavori è riconosciuta a favore della suddetta concessionaria un'aliquota del 5 per cento sull'importo delle opere.

Art. 20.

La spesa per la redazione da parte del comune del piano regolatore generale del comune di Pozzuoli, da inquadrarsi nell'assetto regionale ed articolarsi secondo le risultanze dello studio sulla fenomenologia bradisismica, viene assunta a carico dello Stato e graverà sugli stanziamenti autorizzati con il presente decreto.

Art. 21.

Per l'attuazione di un organico programma di rilevamenti e studi sulla fenomenologia dell'area flegrea è istituito il Centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi flegrei, con sede in Napoli.

Il Centro, nel quadro delle ricerche di natura vulcanologica, sismologica, geofisica, geochimica, geotecnica, nelle quali si articolerà il suo piano di lavoro, provvederà in particolare allo studio del fenomeno bradisismico in atto seguendone l'evolversi, anche in relazione alla stabilità del sottosuolo e fornendo alle pubbliche amministrazioni elementi di giudizio atti ad orientarne gli interventi di competenza.

Con decreto da emanarsi dai Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sarà provveduto a definire la struttura organizzativa del centro ed a regolarne i rapporti di reciproca collaborazione con le amministrazioni statali e gli altri enti pubblici.

Alla direzione del Centro verrà preposto il direttore dell'Istituto di fisica terrestre dell'Università di Napoli.

Faranno parte del comitato direttivo il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania e il dirigente dell'Ispettorato per il coordinamento degli interventi connessi al bradisismo flegreo già istituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 14466 del 26 marzo 1970, nonchè due docenti universitari da nominarsi dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Per i due docenti l'incarico avrà durata triennale con possibilità di successiva riconferma.

Art. 22.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere, provviste e forniture e gli importi relativi all'acquisto dei materiali.

Art. 23.

Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1971 e di lire 3.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1972, 1973 e 1974.

Art. 24.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nell'anno finanziario 1971, per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 25.

Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con le leggi 4 luglio 1959, n. 463; 26 ottobre 1957, n. 1047 e 22 luglio 1966, n. 613, residenti nel comune di Pozzuoli, è corrisposto a carico delle rispettive gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, un contributo di lire 90.000.

Qualora il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, il contributo di cui al comma precedente è corrisposto ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal sindaco.

Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine perentorio di 270 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 170 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'anno finanziario 1971.

Art. 26.

Il comitato centrale previsto dall'art. 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessità accertate, nell'ambito del programma di cui all'art. 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nel comune di Pozzuoli.

Art. 27.

Nella località considerata nel precedente articolo la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione straordinari approvati e le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione nonchè per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

Art. 28.

Alle imprese dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, alberghiero, turistico, termo-minerale e dello spettacolo, che esplicano la loro attività nel comune di Pozzuoli e che siano state danneggiate dal fenomeno bradisismico, si applicano le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

Per tali imprese le provvidenze sono concesse anche se il danneggiamento non si è verificato ma la esigenza del loro trasferimento in altra sede per la riattivazione risulti necessitata da provvedimenti di sgombero emessi dalla autorità competente.

Art. 29.

In sostituzione delle provvidenze previste dall'articolo *7-bis* della legge 13 febbraio 1952, n. 50, alle imprese di cui all'articolo precedente è corrisposto un contributo a fondo perduto di L. 300.000, su domanda indirizzata alla prefettura di Napoli, vistata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli.

Se l'impresa non risulta iscritta nei relativi albi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede ai necessari accertamenti.

Il contributo è corrisposto dalla prefettura di Napoli sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di L. 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 30.

In aggiunta al contributo di cui al precedente articolo le imprese potranno ottenere in alternativa le provvidenze previste dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sostituito dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, oppure quelle previste dall'art. 5 del predetto decreto-legge sostituito dallo stesso art. 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Art. 31.

Alla concessione delle provvidenze previste dagli articoli 28, 29 e 30 si provvede con le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte in applicazione della legge 13 febbraio 1952, n. 50 che, a tal fine, vengono integrate di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1971.

Art. 32.

E' autorizzata la spesa di lire 30 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dell'anno finanziario 1971, per la concessione di contributi in favore delle aziende A.T.A.N., T.P.M. e S.E.P.S.A. di Napoli, per collegamenti automobilistici effettuati gratuitamente dalle stesse aziende in favore della popolazione di Pozzuoli.

Art. 33.

La riscossione dei tributi, nonchè delle sovrimposte e addizionali, sospesi con decreto ministeriale del 4 marzo 1970, n. 451818, che risultino dovuti dai contribuenti, sarà effettuata, a partire dalla scadenza di giugno 1971, in diciotto rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili anche alla riscossione dei tributi in scadenza alla rata di aprile 1971.

Art. 34.

All'onere di L. 3.400 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente riduzione del cap. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — PRETI — LAURICELLA — GAVA — DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 64. — POLIFRONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 1971.

Nomina del presidente del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativo all'istituzione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo successivo, riguardante la composizione del suddetto comitato per il quadriennio 1968-1971;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente del comitato stesso in sostituzione del dottor Carmelo Spagnuolo, dimissionario;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il professor dott. Giuseppe Flore, presidente di sezione della Corte di cassazione, è nominato presidente del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in sostituzione del dott. Carmelo Spagnuolo, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1971

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1971
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 155

(3133)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1970.

Iscrizione del personale dipendente dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, sull'istituzione dell'Opera per la valorizzazione della Sila e la legge 12 maggio 1950, n. 230, sulla colonizzazione dello altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli enti e sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano;

Viste le deliberazioni n. 2047 del 7 giugno 1963 e n. 353 del 20 giugno 1963 dell'Opera per la valorizzazione della Sila, con le quali si propone di iscrivere i propri dipendenti, presso la cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

Visto che ai sensi dell'art. 39 della citata legge, ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli istituti di previdenza, è data facoltà, tra gli altri, agli enti di diritto pubblico di iscrivere alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali il proprio personale;

Vista la nota n. 42064, in data 18 ottobre 1965, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale si comunica di non aver nulla in contrario a concedere la propria adesione alle delibere adottate dagli enti e sezioni di riforma fondiaria in ordine all'esercizio della facoltà di iscrizione del personale, dipendente alla C.P.D.E.L., a norma dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, sull'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla lora attività;

Vista la nota n. 108204 del 26 marzo 1968, con la quale il Ministero del tesoro ha fatto presente che le deliberazioni n. 2047 del 7 giugno 1963 e n. 353 del 20 giugno 1963 dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, vanno integrate come segue:

« Nei riguardi del personale che opti per l'iscrizione alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, cessa l'eventuale trattamento di particolari fondi di previdenza o di conti individuali o di altre forme comunque previste, che abbiano carattere integrativo del trattamento di pensione a carico della predetta cassa e, conseguentemente, cessa anche il versamento dei relativi contributi.

I trattamenti maturati e le somme accreditate nei conti alla data di opzione saranno corrisposti al dipendente all'atto della definitiva cessazione dal servizio, salvo che i relativi importi vengano destinati al riscatto di servizi e periodi secondo le norme vigenti per la cassa pensioni amministrate dalla direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Per il personale dell'ente che viene iscritto alla predetta cassa pensioni permane l'obbligo dell'assicurazione contro la tubercolosi, dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i dipendenti non di ruolo, nonchè del versamento del contributo all'ENAOLI ».

Vista la deliberazione del comitato esecutivo per gli affari amministrativo-legali, generale e per il personale dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria n. 27/A/1970 in data 22 gennaio 1970, con la quale si apportano integrazioni alle predette deliberazioni n. 2047 del 7 giugno 1963 e n. 353 del 20 giugno 1963, relative all'iscrizione del personale dell'ente alla cassa pensioni dipendenti enti locali;

Vista la nota n. 15456/23300 del 16 febbraio 1970, con la quale questo Ministero nel restituire all'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria la deliberazione n. 27/A in data 22 giugno 1970, perchè la materia, oggetto della deliberazione stessa, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, e della circolare ministeriale n. 36/10S prot. 19874 del 5 novembre 1968, esula dalla competenza del comitato esecutivo, invita l'ente ad investire della questione, trattandosi di materia regolamentare, il consiglio di amministrazione;

Vista la deliberazione consiliare n. 2/1970 in data 18 febbraio 1970 dell'Opera Sila, ente di sviluppo in

Calabria, con la quale vengono accolte e sanzionate le integrazioni alla precedente deliberazione presidenziale d'urgenza n. 2047 del 7 giugno 1963, ratificata dal consiglio di amministrazione con atto deliberativo n. 353 del 20 giugno 1963, secondo quanto stabilito dal Ministero del tesoro con la citata nota n. 108204 del 26 marzo 1968;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e dell'art. 10 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono approvate le deliberazioni dell'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria n. 2047 del 7 giugno 1963, n. 353 del 20 giugno 1963 e n. 2/1970 del 18 febbraio 1970, relative all'esercizio della facoltà d'iscrizione del personale dipendente alla « Cassa pensioni dipendenti enti locali ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(5062)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Linz (Austria).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, relativo alle funzioni e ai poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Linz (Austria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dal consolato d'Italia in Vienna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro: MORO

(5046)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1971.

Revoca al consorzio agrario provinciale di Lucca delle autorizzazioni per l'esercizio di un magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1949 e 10 aprile 1957 con i quali il consorzio agrario provinciale di Lucca venne autorizzato ad istituire ed esercitare in Lucca, viale Barsanti e Matteucci un magazzino generale, con succursali in Altopascio e Viareggio, per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 17 dicembre 1970 con la quale il consorzio agrario provinciale di Lucca ha chiesto la revoca di dette autorizzazioni;

Decreta:

Articolo unico

Sono revocate le autorizzazioni per l'esercizio di un magazzino generale concesse al consorzio agrario provinciale di Lucca con i decreti ministeriali 8 agosto 1949 e 10 aprile 1957, indicati nelle premesse del presente decreto.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(5002)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica - redimibile 6 % - 1970-1985.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 »;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21, del 27 gennaio 1971, con il quale venne disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica 6 % - 1970-1985, per un importo, in valore nominale di 303 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970-1985, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamen-

to degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su foglio di carta bianca, liscia, a filigrana in chiaro e scuro, costituita da fasce di losanghe che portano al centro le lettere « D.P. » intercalate da fasce di losanghe più piccole.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono del corpo del titolo e di una serie di 29 tagliandi di ricevuta per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

I ventinove tagliandi di ricevuta sono collocati, su due fogli, a destra del corpo del titolo: il primo è composto di due colonne di tagliandi (la prima di 5 e la seconda di 8), con numerazione, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 1 (che si trova all'altezza di quello n. 9 della seconda colonna) al n. 13; il secondo foglio è composto di due colonne di 8 tagliandi ciascuna, con numerazione, per colonna, sempre da destra verso sinistra, dal n. 14 al n. 29.

Art. 4.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice che ripete elementi decorativi del frontespizio del titolo al portatore. Al centro del lato superiore della cornice campeggia un medaglione con l'effigie di Galileo Galilei, incorniciato da un motivo ornamentale che si richiama a quello della cornice.

Dentro la cornice è stampato un fondino eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti finissimi intrecciati.

Dentro la cornice, seguite da uno spazio a linee sottili orizzontali, sono stampate le leggende: in alto, a sinistra, « Certificato N. » con sotto « Capitale nom. L. » e, a destra, « Interesse annuo L. » con sotto « Interesse sem. L. ».

Seguono le leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Prestito per l'Edilizia Scolastica - Redimibile 6 % - 1970/1985 - Legge 28 luglio 1967, n. 641 - D.M. 28 dicembre 1970 - Serie - Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire . . . . . fruttante l'interesse annuo - di lire - con godimento dal . . . . . a favore di (seguono quindici righi punteggiati) - ammortamento, con rimborso alla pari, in quindici annualità, a decorrere dal 1° luglio 1971 - Roma, (segue mezzo rigo punteggiato) - Il Direttore Generale - V. per la Corte dei Conti - Il Direttore di Divisione - Posizione N. (segue un tratto punteggiato) - (4ª Serie) ». In basso, al centro, metà sulla cornice e metà sul fondino, vi è uno spazio tondo bianco per apporvi, in sede di rilascio dei singoli certificati, il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro del corpo del titolo è stampata, in sottofondino, a grandi caratteri, l'indicazione dell'anno di emissione « 1970 », in colore verde brillante.

Art. 5.

Il rovescio del certificato nominativo di piena proprietà reca, nella parte superiore, un prospetto, limitato, a destra, in alto e a sinistra, da una doppia linea semplice e recante uno spazio a righi. Nel prospetto, in alto, è stampata la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), - del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ». Nella parte inferiore del rovescio è stampata la leggenda riguardante la quantità e le scadenze dei tagliandi annessi al certificato, nonchè le modalità di pagamento degli interessi.

Art. 6.

Il prospetto di ciascun tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare contenente un fondino, simile a quello del corpo del titolo, sul quale, dall'alto in basso, sono stampate, oltre alla dicitura « Direzione Generale del Debito Pubblico », le indicazioni relative al prestito, gli estremi della legge e del decreto di emissione, le indicazioni relative al valore del tagliando, alla scadenza di esso, alle serie ed al numero del certificato cui il tagliando appartiene; seguono uno spazio riservato alla firma del ricevente e una dicitura specificante che il tagliando deve essere staccato dall'ufficio pagatore.

Negli angoli superiori, dentro la cornice, sono due spazi quadrangolari bianchi con impresso il numero progressivo del tagliando. Il prospetto di ogni tagliando, reca, in sottofondo, l'indicazione dell'anno di emissione « 1970 »; reca, inoltre, a destra, uno spazio circolare bianco con impresso il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito - Pubblico della Repubblica Italiana ».

Art. 7.

Il rovescio di ciascun tagliando reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero progressivo del tagliando. Sopra la losanga vi è la leggenda « Prestito per l'Edilizia Scolastica »; sotto di essa quella « Redimibile 6%-1970/1985 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi semestrali.

Il prospetto del corpo del certificato è in tutto simile a quello di piena proprietà, con l'aggiunta, sopra la data di rilascio, della dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale dove è assegnato il pagamento » (segue uno spazio punteggiato per l'indicazione della condizione o del termine cui è subordinato il pagamento degli interessi). Il rovescio del corpo del certificato è in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione della indicazione concernente il foglio di ricevute. I fogli di compartimenti sono limitati da una cornicetta rettangolare a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da una tabellina con la leggenda « Certificato N. » seguita da uno spazio a linee sottili orizzontali, per riportarvi l'indicazione del numero d'iscrizione del certificato. In alto e al di sopra di ciascuna cornicetta vi è la scritta: « Il pagamento di ciascun semestre sarà

effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ». Dentro le cornici dei due fogli di compartimenti, su fondino simile a quello del corpo del titolo, sono stampati i compartimenti con l'indicazione delle scadenze semestrali degli interessi, da quella al 1° luglio 1971 (posta nel primo foglio, in alto, a sinistra) a quella al 1° luglio 1985 (posta nel secondo foglio, in basso, a destra). Il primo dei due fogli compartimenti è diviso in due colonne di otto compartimenti ciascuna; l'altro ha, nella colonna a sinistra otto compartimenti e in quella a destra cinque compartimenti.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti del solo corpo del titolo, in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'aggiunta delle seguenti leggende sul prospetto: « di nuda proprietà », sotto la dicitura « Certificato nominativo », e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, (segue una breve linea punteggiata, per l'indicazione « con », ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario », sopra la data di rilascio.

Il rovescio è identico a quello del certificato di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate semestrali di interesse « con » ovvero « senza » deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono costituiti del corpo del titolo e di ventinove tagliandi di ricevuta semestrali, disposti, su due fogli di tagliandi, alla destra del corpo del titolo, e numerati progressivamente, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 1, per la rata semestrale di interesse al 1° luglio 1971, al n. 29, per la rata semestrale di interesse al 1° luglio 1985.

Il prospetto del corpo dei titoli è identico a quello del certificato di piena proprietà, con la sola variante della indicazione di « Certificato d'usufrutto » al posto di « Certificato nominativo » e con le aggiunte, dopo sei righi dalla leggenda indicante « a favore di », della dicitura « con annotazione che l'usufrutto spetta a », e, dopo la leggenda relativa all'ammortamento, dell'altra « Le rate semestrali di interesse sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, contro quietanza dell'esibitore, con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ». Le due parole « con » e « senza » sono in carattere marcato e di corpo più grande.

Il rovescio del corpo dei titoli è identico a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione del prospetto per lo « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 . . . . . » e l'aggiunta, al centro di una cornice rettangolare semplice, di una avvertenza concernente le modalità di pagamento delle rate semestrali.

Il prospetto ed il rovescio di ciascuna ricevuta sono perfettamente identici a quelli delle ricevute unite ai certificati nominativi di piena proprietà, salvo, sul prospetto, l'aggiunta di una dicitura concernente la pagabilità « con », ovvero « senza » fede di vita dell'usufruttuario.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per la annotazione del pagamento degli interessi.

Essi sono simili ai certificati nominativi con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo, sul prospetto, la indicazione « Certificato d'usufrutto » al posto dell'altro « Certificato nominativo » e, dopo sei righi dalle parole « a favore di », la indicazione « con annotazione che l'usufrutto spetta a », nonchè, sul rovescio, l'omissione del prospetto per lo « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 ... ».

Art. 12.

La stampa dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

per i certificati nominativi di piena proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno rossastro; sottofondi nel corpo del titolo e nei tagliandi, in verde brillante; fondini, in bruno rossastro chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature, in verde; sottofondo, in verde brillante; fondini, in verde chiaro;

per i certificati nominativi di nuda proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno; sottofondo, in verde brillante; fondino, in bruno chiaro;

per i certificati di usufrutto con pagamento con fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in grigio scuro; sottofondi nel corpo del titolo e nei tagliandi, in verde brillante; fondini, in grigio chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati di usufrutto con pagamento senza fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in viola malva; sottofondi nel corpo del titolo e nei tagliandi, in verde brillante; fondini, in viola malva chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati di usufrutto con pagamento sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in rosso; sottofondo, in verde brillante; fondini, in rosso chiaro.

I numeri di iscrizione e l'indicazione della serie vengono stampati tipograficamente, in nero, in sede di rilascio dei singoli certificati.

Art. 13.

I modelli dei titoli considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il modello del certificato nominativo di piena proprietà reca la numerazione a zero e la firma a fac-simile del direttore generale « Mazzaglia ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1971
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 22

(5254)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente del consorzio dell'Oglio

Con decreto presidenziale 17 febbraio 1971, n. 411, registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1971 al registro n. 7, Lavori pubblici, foglio n. 22, il prof. dott. ing. Giulio De Marchi è stato confermato presidente del consorzio dell'Oglio, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo, fino al 31 dicembre 1974.

(4982)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di chimica generale ed inorganica e della prima cattedra di chimica organica presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna, sono vacanti le cattedre di chimica generale ed inorganica e della prima cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5380)

Vacanza della prima cattedra di letteratura greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, è vacante la prima cattedra di letteratura greca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5297)

Vacanza della seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5298)

Vacanza della seconda cattedra di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, è vacante la seconda cattedra di diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5299)

Vacanza della cattedra di statistica (convenzionata) presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di statistica (convenzionata), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5300)

Vacanza delle cattedre di storia della filosofia e di antropologia criminale presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena, sono vacanti le cattedre di storia della filosofia e di antropologia criminale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5301)

Vacanza della cattedra di endocrinologia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di endocrinologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5348)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1971, registro n. 25, foglio n. 213, il ricorso straordinario in revocazione proposto dall'ex custode capo Cecchini Marino avverso il decreto presidenziale, in data 12 febbraio 1968, di decisione del ricorso straordinario proposto dal predetto sig. Cecchini avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione in data 19 novembre 1966, n. 11754, è dichiarato inammissibile.

(4912)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sul riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Malvasia di Bosa » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sentito il parere del competente comitato regionale dell'agricoltura, ha espresso — ai sensi della lettera *b*) dell'art. 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica — parere favorevole per il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Malvasia di Bosa » proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessantà giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Malvasia di Bosa »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Malvasia di Bosa » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Malvasia di Bosa » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Malvasia di Sardegna. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5 % di vitigni diversi e l'uva da essi proveniente non puo essere utilizzata nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Bosa, Suni, Tinnura, Flussio, Magomadas, Tresnuraghes.

Tale zona è così delimitata: partendo da Bosa Marina (sulla costa occidentale sarda), si segue la strada statale 129-*bis* sino al bivio per Suni, indi seguendo la strada di penetrazione agraria, che conduce alla chiesa di S. Pietro in comune di Bosa, si arriva a quota 23 in località C. Calameda; da qui continuando in linea retta verso ovest, si incrocia il confine tra i comuni di Bosa e Suni, lo si segue verso sud fino a quota 102, si prosegue quindi lungo il confine tra Modolo e Suni sino ad incrociare la strada statale 129-*bis* (km. 81.300).

Da questo punto, proseguendo lungo la statale di cui sopra, si giunge all'abitato di Suni sino all'incrocio con la strada statale 292, quindi percorrendo detta strada verso Oristano, si arriva in prossimità del km. 35; da detto punto seguendo la strada che, passa per le quote 319, 312, 283, 310; si incrocia il confine comunale tra Flussio e Magomadas in località campestre Serrainas si segue tale confine verso ovest e quindi proseguendo lungo il confine tra i comuni di Tresnuraghes e Flussio, si arriva a ponte Mannu. Da qui discendendo per il rio Mannu si arriva alla foce presso P. Foghe indi, seguendo verso nord la costa occidentale sarda, attraverso porto Alabe e punta Luminara, si arriva chiudendo la zona a Bosa Marina.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Malvasia di Bosa » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni mali esposti, non soleggiati idromorfi e comunque quelli posti ad un'altitudine superiore ai 325 m. sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 96 q.li. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare gli 80 q.li per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

I sistemi di vinificazione e di preparazione sono quelli tradizionali della zona, che escludono qualsiasi correzione con concentrato e qualsiasi concentrazione e per i vini liquorosi comportano l'aggiunta di alcool rettificato buon gusto di origine viticola al mosto o al vino naturale di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 14,5.

Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini ivi compreso l'invecchiamento, debbono avvenire nel territorio delimitato nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Il vino « Malvasia di Bosa » non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento normale di almeno 2 anni.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Malvasia di Bosa » è preparato per il consumo nei seguenti tipi: « dolce naturale », « secco », « liquoroso dolce naturale », « liquoroso secco o liquoroso dry », da indicarsi in etichetta e devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Dolce naturale* » e « *secco* »:

colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: intenso delicatissimo;
sapore: dal dolce al secco, alcoolico con retrogusto amarognolo;
gradazione alcoolica complessiva minima: « dolce naturale » 15, di cui effettiva 13 ed un minimo da svolgere di 2 gradi; « secco » 15, di cui effettiva 14,5 ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;
acidità totale minima: 3,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« *Liquoroso dolce naturale* » e « *liquoroso secco o liquoroso dry* »:

colore: dal giallo paglierino al dorato;
all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;
gradazione alcoolica minima: « liquoroso dolce naturale » 17,5 di cui effettiva 15 ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; « liquoroso dry » 17,5 di cui effettiva 16,5 svolta ed un massimo da svolgere di 1 grado;
acidità totale minima: 3,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalla quale effettivamente provengono le uve da cui è stato ottenuto il vino così qualificato.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Malvasia di Bosa » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione dei vini « Malvasia di Bosa ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma 1 saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(4947)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 1646 dell'8 luglio 1969, con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento al 30 novembre 1968;

Vista la propria deliberazione n. 3243 del 20 novembre 1970, con la quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Vista la propria deliberazione n. 3244 del 20 novembre 1970 con cui sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso di cui sopra;

Viste le rinunce pervenute per le condotte mediche di Andalo, Canazei, Canal S. Bovo e Rumo;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Considerato che i dottori Domenico Schepis, Luigi Leo e Luigi Pancheri, appositamente interpellati, hanno comunicato di essere disposti ad accettare rispettivamente le condotte di Andalo, Canazei e Rumo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 4, n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Schepis Domenico: condotta consorziale di Andalo;
2) Leo Luigi: condotta consorziale di Canazei;
3) Pancheri Luigi: condotta consorziale di Rumo.

Per mancanza di concorrenti disposti ad accettare la nomina resta vacante la condotta di Canal San Bovo.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 23 aprile 1971

Il Presidente: GRIGOLLI

(5090)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2714, protocollo n. 8585, in data 4 marzo 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967, bandito con decreto n. 2334, protocollo n. 1382, in data 3 marzo 1969;

Visto il proprio decreto n. 2717, protocollo n. 1869, in data 5 marzo 1971 con il quale sono state assegnate alle ostetriche vincitrici, le condotte poste a concorso;

Visto che la condotta « 1ª capoluogo » del comune di Monzuno, a seguito della rinuncia della ostetrica Pessina Maria Santina è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dalle singole candidate;

Visto che l'ostetrica Bartolini Lucia ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica « 1ª capoluogo » del comune di Monzuno è assegnata alla ostetrica Bartolini Lucia.

Bologna, addì 10 maggio 1971

Il medico provinciale: SABATTINI

(4992)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione esaminatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio in data 11 dicembre 1970, n. 629, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di quattro posti di veterinario condotto;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei veterinari e dei comuni interessati;

Visto il decreto in data 7 aprile 1971, n. 1924 del medico provinciale di Pesaro e Urbino;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Ventura dott. Michele, direttore di sezione;
Governatori dott. Sesto, veterinario provinciale superiore;
Bisbocci prof. Giovanni, docente di ruolo di anatomia patologica veterinaria;
Monti prof. Franco, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;
Ercolani dott. Elvio, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Ugo Ianniello, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro, per la valutazione dei titoli e per le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Pesaro, addì 19 maggio 1971

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(5092)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.